

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese in materia ambientale è volto a dare attuazione all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in coerenza con i principi dello "*Small Business Act*", adottato in sede comunitaria.

Le piccole e medie imprese, individuate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", sono le imprese sino a 249 addetti, con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Le PMI, secondo dati di fonte Eurostat citati nel "*Small Business Act: rapporto sulle iniziative di sostegno delle PMI 2010*" del Ministero dello sviluppo economico, rappresentano il 99,9 % delle imprese italiane; di queste il 94,6% sono microimprese (1-9 addetti).

Nell'ambito delle attività attuative dell'art. 25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, relative al cosiddetto "tagliaoneri amministrativi", svolte, con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica, in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia ambientale pari a circa 3,4 miliardi di euro all'anno per le PMI.

Oggetto di tale misurazione sono stati solo gli obblighi informativi (presentazione di documenti, tenuta di registri etc.), mentre sono stati esclusi i costi di conformità sostanziale. In materia ambientale la citata misurazione ha messo in evidenza l'onerosità per le PMI derivante dall'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici.

Ciò premesso, il presente regolamento, senza modificare le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge 26 ottobre 1995, n. 447,



semplifica gli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico, lasciando inalterati i livelli di tutela ambientale. Il risparmio derivante dalle disposizioni del presente regolamento è stato stimato in circa 800 milioni di euro all'anno per le PMI.

Il **Capo I** precisa l'ambito di applicazione del regolamento richiamando la definizione di microimprese, piccole e medie imprese prevista all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 ove viene riprodotta la medesima definizione contemplata dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. L'appartenenza alla categoria delle microimprese, piccole e medie imprese viene attestata dalle stesse attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le disposizioni del **Capo II** in materia di acque reflue disciplinano, all'art. 2, i criteri di assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano in assenza di disciplina regionale. A tal fine il comma 1 prevede, che, rimanendo fermo quanto previsto dall'art. 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A.

La tabella 1 individua le caratteristiche qualitative, esclusivamente ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche. Nel caso in cui lo scarico presenti sostanze inquinanti non comprese nella tabella si rinvia ai valori limite di emissione fissati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, con riferimento riguardante alle emissioni in acque superficiali.



Tale ultima tabella è stata predisposta anche sulla base della ricognizione delle leggi regionali intervenute in materia: numerose Regioni, infatti, hanno già provveduto ad integrare le ipotesi di assimilazione previste dal codice ambientale.

Trattandosi di normativa cedevole, le semplificazioni mantengono inalterati i livelli di tutela ivi previsti. L'individuazione di tali attività risponde al criterio di cui alla lettera *a*) del citato art. 49, comma 4-quater relativamente alla proporzionalità degli adempimenti amministrativi al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti.

L'art. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede una semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi al rinnovo delle autorizzazioni, quando non vi siano modifiche sostanziali per le quali è comunque prevista una nuova autorizzazione.

La finalità di tale disposizione è quella di semplificare la procedura di rinnovo dell'autorizzazione che attualmente risulta onerosa quanto una nuova autorizzazione, in coerenza con i principi di cui alle lettere *a*) e *c*) del citato art. 49, comma 4-quater di proporzionalità e di estensione del ricorso all'autocertificazione. Il comma 1 prevede che, laddove non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della precedente autorizzazione, il titolare dello scarico possa presentare un'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Quest'ultima deve attestare che sono rimaste immutate: le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione ovvero, qualora non siano esplicitate in quest'ultima, nella relativa istanza; le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le caratteristiche tecniche; la localizzazione dello scarico. Il comma 2 esclude dall'ambito di applicazione della modalità semplificata di cui al comma 1 gli scarichi di sostanze pericolose.



Il **Capo III** disciplina la semplificazione della documentazione in materia di impatto acustico e introduce a tali fini il criterio di proporzionalità degli adempimenti in relazione al settore di attività e alla tutela degli interessi pubblici. Il comma 1 dell'art. 4 prevede che le attività a bassa rumorosità, individuate nell'allegato A, non siano soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 8 commi 2, 3 e 4 della legge quadro sull'inquinamento acustico. Sussiste comunque l'obbligo di predisporre suddetta documentazione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali, spettacoli, palestre che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Le disposizioni dei commi 2 e 3 rispondono alla esigenza di garantire certezza di interpretazione e, quindi, effettività allo strumento dell'autocertificazione e di ridurre gli oneri a carico delle imprese. L'attività di misurazione ha messo in evidenza, tra l'altro, che il costo unitario medio per gli adempimenti in materia di impatto acustico è di oltre € 3.000. Ciò deriva, verosimilmente, dalla circostanza che, nonostante la facoltà, prevista dalla disciplina attuale, di ricorrere all'autocertificazione, molte imprese si rivolgono a tecnici di settore per predisporre la documentazione richiesta. A seguito di tale evidenza empirica i commi 2 e 3 dell'art. 4 chiariscono quali sono i casi in cui il ricorso ad un tecnico competente in acustica sia necessario, fornendo, dunque, un quadro regolatorio caratterizzato da maggiore certezza, nell'ottica di ridurre il rischio che le imprese sostengano oneri amministrativi superflui rispetto alle effettive esigenze di tutela dall'inquinamento acustico.

Il comma 2 prevede che per le attività, diverse da quelle indicate nel comma 1, le cui emissioni sonore non superino i limiti fissati dal documento di classificazione acustica comunale (zonizzazione), ovvero laddove questo documento non sia stato ancora adottato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, la documentazione di impatto acustico possa essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità quanto già previsto dall'articolo 8 comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.



Il comma 3 prevede che nei casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti fissati dal documento di classificazione acustica comunale (zonizzazione), ovvero laddove questo documento non sia stato ancora adottato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, sussiste l'obbligo di predisporre la documentazione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale che deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e dagli impianti.

Le disposizioni del **Capo IV** contengono, all'art. 5, la disciplina della presentazione di istanze, documentazione, dichiarazioni ed altre attestazioni allo sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160, in coerenza con il disposto dell' art. 38, comma 3, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto n. 133, che prevedono che il citato sportello unico costituisca l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni.

L'art. 6 prevede infine che i Ministeri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, provvedendo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Relazione tecnica

(art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196)

Articolo 1

La disposizione precisa l'ambito di applicazione del regolamento richiamando la definizione di microimprese, piccole e medie imprese prevista all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 ove viene riprodotta la medesima definizione contemplata dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. L'appartenenza alla categoria delle microimprese, piccole e medie imprese viene attestata dalle stesse attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 2

La disposizione, che indica i criteri di assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche che si applicano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale, non comporta oneri in quanto si limita a disciplinare il campo di applicazione nell'ambito delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e della legge n. 447 del 1995 recante disciplina delle acque reflue e di documentazione in materia di impatto acustico.

Articolo 3

Analogamente privo di effetti onerosi per la finanza pubblica risulta essere quanto previsto con l'articolo 3, il quale detta disposizioni di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi al rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali, laddove non si siano verificate modificazioni rispetto alle autorizzazioni già concesse.

Articolo 4

La disposizione riguarda esclusivamente caratteri di semplificazione ed aspetti di carattere procedurale relativi agli adempimenti richiesti in relazione al settore di attività e in ordine all'impatto acustico, di cui all'articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico; che, pertanto, non hanno effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 5

La disposizione di cui al presente articolo non ha alcun effetto finanziario sul bilancio dello Stato in quanto le attività ivi previste ricadono sui soggetti imprenditoriali e comunque rappresentano un adempimento tendente – coerentemente con gli obiettivi assunti in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle piccole e medie imprese – a comportare un abbattimento degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

Il restante **articolo 6**, infine, non presenta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le attività di monitoraggio ivi previste avvengono nell'ambito delle vigenti dotazioni finanziarie ed attraverso l'utilizzo delle risorse umane e strumentali ordinariamente già a disposizione delle amministrazioni interessate.

Lo schema di provvedimento non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

28/12/2011



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente intervento regolamentare è volto a dare attuazione all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010 ove si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

I principi e criteri direttivi posti dall'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010 ai quali lo schema regolamentare si attiene sono i seguenti:

- a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
- c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
- f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Il quadro normativo entro il quale l'intervento regolamentare si colloca è costituito altresì dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente la misurazione degli oneri amministrativi, nonché, a livello europeo, dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa avviato dalla legge n. 59/1997 nel quale, infatti, confluiscono gli interventi relativi alla riduzione degli oneri amministrativi di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 112 del 2008, deve essere assicurata anche la semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico, disciplinata dal presente intervento regolamentare. Informazioni circa gli oneri in materia ambientale sono state acquisite nell'ambito delle attività attuative del citato art. 25 relativo al cosiddetto "taglia oneri" afferenti, in particolare, alla misurazione degli obblighi informativi (presentazione di documenti, tenuta di registri etc.).



C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

L'attuale disciplina delle acque reflue e dell'impatto acustico prevede gli stessi adempimenti indipendentemente dal grado di rischio dell'attività svolta. Inoltre, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali è prevista una procedura identica a quella necessaria per il rilascio della prima autorizzazione.

Tutto ciò determina criticità che le associazioni imprenditoriali hanno più volte manifestato, sottolineando gli elevati costi che la disciplina in vigore comporta per le imprese. Le esigenze sociali ed economiche sono state, infatti, esaurientemente considerate attraverso la consultazione delle associazioni imprenditoriali, nonché attraverso la misurazione degli oneri amministrativi svolta nell'ambito delle attività cosiddette "taglia oneri" previste dall'art. 25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112. In particolare, tale misurazione ha messo in evidenza l'onerosità per le PMI derivante dall'assenza di proporzionalità degli adempimenti in relazione ai settori di attività e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici.

Il contesto internazionale ed europeo è stato adeguatamente considerato, posto che l'intervento regolamentare è coerente con i principi dello "Small Business Act", adottato in sede comunitaria, secondo il quale gli interventi regolativi devono essere, appunto, proporzionati rispetto alla dimensione ed alle attività delle piccole e medie imprese.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Lo schema regolamentare è finalizzato alla promozione dello sviluppo del sistema produttivo e della competitività delle imprese (obiettivo generale), attraverso gli interventi di semplificazione dinanzi evidenziati.

L'obiettivo specifico del presente intervento consiste nella semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico.

Il principale indicatore che consentirà una valutazione dell'efficacia dell'intervento è la riduzione percentuale degli oneri amministrativi relativi agli adempimenti semplificati.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio*

L'intervento proposto produce effetti sulle imprese tenute a rispettare gli adempimenti in materia di scarico delle acque reflue industriali ed impatto acustico; si tratta, in concreto, di una platea particolarmente vasta, essendo tali adempimenti legati all'avvio dell'impresa o alla modifica delle attività da essa svolte.

Tenuto conto che gli adempimenti oggetto di semplificazione sono richiesti in relazione alle unità locali delle imprese, una stima del numero di destinatari coinvolti può essere fornito considerando la classificazione delle unità locali delle imprese italiane per classi di addetti (cfr. Tab. 1).



Tab. 1 – Distribuzione del n. di unità locali per classe di addetti

Classe di addetti	N. Unità locali	%
fino a 9	4.620.546	94,6%
10-49	232.443	4,8%
50-249	28.089	0,6%
250 e oltre	3.235	0,1%
Totale	4.884.313	

Fonte: Istat, ASIA

Come emerge dai dati riportati in Tab. 1, il 99,9% delle unità locali delle imprese ha un numero di addetti inferiore a 250. Questa categoria di imprese, dunque, rappresenta il principale destinatario dell'intervento proposto.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Un'intensa attività di consultazione è stata svolta durante le attività di misurazione degli oneri amministrativi degli adempimenti in esame, nonché per l'elaborazione delle proposte di semplificazione.

I principali obiettivi della consultazione sono stati i seguenti:

- a) Rilevazione delle criticità relative alla disciplina attuale, con particolare riguardo all'individuazione degli adempimenti amministrativi ritenuti più gravosi;
- b) Raccolta di informazioni necessarie alla stima degli oneri amministrativi;
- c) Raccolta di opinioni e suggerimenti volti ad individuare interventi di semplificazione.

Sono state consultate tutte le principali associazioni rappresentative delle imprese (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, CNA) attraverso una serie di focus group con esperti del settore, realizzati sulla base di questionari preventivamente inviati.

In particolare, le variabili oggetto di rilevazione nel corso della consultazione sono state le seguenti:

- Costi medi sostenuti dalle PMI per gli adempimenti in questione, con particolare riguardo ai costi esterni per le microimprese;
- Individuazione degli aspetti delle procedure in esame ritenuti più onerosi;
- Proposte di riduzione degli oneri amministrativi.

Parallelamente all'attività di consultazione è stata svolta una rilevazione presso un campione di imprese (prima attraverso tecnica CATI, e successivamente, su un sottocampione estratto a seguito della rilevazione telefonica, attraverso tecnica CAPI) volto a:

- a) Verificare il grado di diffusione degli adempimenti esaminati tra le imprese;
- b) Analizzare le risorse utilizzate per ottemperare agli adempimenti esaminati (risorse interne e/o esterne all'impresa);
- c) Stimare, in dettaglio, i costi esterni ed i tempi di lavoro necessari per rispettare gli obblighi informativi imposti dalla disciplina in esame (cfr. anche Sezione V).

Il confronto tra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stato particolarmente utile per la rilevazione degli oneri amministrativi sulle imprese di piccola e media dimensione e per la

valutazione degli interventi riduzione del carico burocratico. Difatti, le stime dei risparmi finali del provvedimento proposto derivano anche dall'interazione con i principali *stakeholders*.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

L'intervento regolamentare è richiesto dall'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'opzione di non intervento non è in grado di risolvere le criticità emerse anche grazie alla consultazione e, di conseguenza, non risulta coerente con gli obiettivi precedentemente indicati. Essa è stata considerata solo come termine di paragone per valutare gli effetti derivanti dalle ipotesi di semplificazione esaminate e, in particolare, per stimare i vantaggi attesi in termini di minori oneri amministrativi per le imprese.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'amministrazione ha vagliato una serie di alternative tecniche rispetto alla proposta finale.

In particolare, sono state elaborate diverse ipotesi in merito alle tipologia di attività economiche da esentare da alcuni adempimenti amministrativi. Delle alternative individuate è stata verificata sia la fattibilità tecnica (in termini di concreta attuabilità delle prescrizioni e dei vincoli previsti), sia l'efficacia (prioritariamente in termini di platea di imprese potenzialmente beneficiarie dell'intervento).

Per l'elaborazione e la comparazione delle diverse opzioni si sono rivelate particolarmente proficue la ricognizione della legislazione regionale in materia e le proposte pervenute da Confindustria e da Rete Imprese Italia. La successiva analisi ha consentito di evidenziare l'efficacia attesa delle diverse opzioni, tenuto conto della disciplina già in vigore in alcune regioni.

La misurazione degli oneri amministrativi ha, infine, consentito non solo di stimare i costi legati alle attività amministrative che le imprese devono attualmente svolgere per rispettare gli adempimenti in esame, ma anche di ottenere una stima dei risparmi relativi agli interventi di semplificazione previsti dal presente regolamento. Quest'ultima è stata elaborata grazie alla consultazione con le associazioni imprenditoriali e attraverso simulazioni sul numero di piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento (effettuate ricorrendo al database ASIA dell'Istat, da cui è stato estratto il numero di unità locali delle imprese con meno di 250 addetti che svolgono le attività che, in base al regolamento proposto, beneficeranno della semplificazione degli adempimenti amministrativi indicati).

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Il metodo utilizzato per la stima degli effetti del provvedimento è lo Standard Cost Model, tecnica di valutazione ordinariamente utilizzata dal Dipartimento per la funzione pubblica al fine di stimare il carico burocratico sulle imprese. Le piccole e medie imprese, individuate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", sono le imprese sino a 249 addetti, con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Le PMI, secondo dati di fonte Eurostat citati nel "Small Business Act: rapporto sulle iniziative di sostegno delle PMI 2010" del Ministero dello sviluppo economico, rappresentano il 99,9 % delle imprese italiane; di queste il 94,6% sono microimprese (1-9 addetti).



- La misurazione degli oneri amministrativi (MOA) rappresenta una delle novità più rilevanti nel panorama internazionale e comunitario delle politiche di semplificazione ed è utilizzata, a livello internazionale, da 29 paesi. Si tratta di un metodo nuovo per semplificare che consente di individuare in modo sistematico gli adempimenti più costosi, ripetitivi o obsoleti da tagliare o da semplificare.

In Italia le attività di misurazione sono realizzate dalla task-force MOA dell'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, con l'assistenza tecnica dell'ISTAT e del Foromez, sulla base della metodologia indicata dalla Commissione europea (lo EU Standard Cost Model). In particolare sono misurati i cosiddetti oneri amministrativi e cioè i costi sostenuti dalle imprese per produrre, elaborare e trasmettere informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: ad esempio moduli da compilare, documentazione da presentare, dichiarazioni e comunicazioni da effettuare. Sono esclusi dalla misurazione tasse e diritti.

Per ciascuna area di regolazione, vengono individuate le procedure a "maggiore impatto" sulle imprese, tenendo conto delle indicazioni delle associazioni imprenditoriali. Per ogni procedura vengono individuati in modo dettagliato tutti gli adempimenti e le attività amministrative a cui sono tenute le imprese. Tale attività consiste nella ricognizione della normativa vigente, nel confronto con le previsioni della disciplina comunitaria per individuare gli adempimenti di competenza statale, nella analisi della modulistica, nell'individuazione delle imprese obbligate e nella identificazione delle modalità di adempimento, etc. Su tale base vengono predisposti questionari per la rilevazione molto dettagliati, che prendono in considerazione tutte le attività amministrative che l'impresa deve effettuare per ottemperare agli adempimenti oggetto di misurazione.

I costi vengono rilevati con tecniche diverse in base alla dimensione delle imprese:

- 1) focus group con associazioni imprenditoriali e professionisti per le imprese fino a 5 dipendenti;
- 2) indagini campionarie telefoniche e dirette sulle imprese tra 5 e 249 addetti realizzate dall'ISTAT.

Le variabili di stratificazione generalmente utilizzate per definire il campione sono la localizzazione territoriale, la dimensione delle imprese, il settore di attività economica.

Gli oneri amministrativi sono stimati sulla base del costo medio (costi interni del personale impiegato e costi esterni per consulenti e intermediari) che le imprese sostengono per svolgere ogni attività amministrativa moltiplicato per il numero di volte in cui, ogni anno, l'attività è svolta e per il numero di imprese coinvolte.

Nonostante siano basate su campioni di imprese (in media, 40-50 imprese) dieci volte superiori a quelli utilizzati dagli altri paesi (4-5 imprese), le stime sono indicative dell'ordine di grandezza degli oneri associati agli obblighi informativi oggetto della misurazione.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, con la necessità di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, attraverso interventi di semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico.

Non sono previsti nuovi costi di adeguamento per le imprese, mentre il **risparmio** derivante dalle disposizioni del presente regolamento è stato stimato in circa **800 milioni di euro all'anno per le PMI**.

Tale stima è stata ottenuta partendo dai risultati della misurazione (realizzata attraverso il ricorso allo Standard Cost Model, su cui cfr. lett. A) dei costi amministrativi annui associati agli obblighi informativi esaminati.



Tali costi sono riportati nella tabella seguente:

Tab. 2 – Oneri amministrativi annui per le imprese con meno di 250 addetti

Adempimento	Oneri amm.vi annui
Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	€ 1.044.934.000
Impatto acustico	€ 793.447.000
Totale	€ 1.838.381.000,00

Fonte: Elaborazioni Dipartimento della Funzione Pubblica - TF MOA

L'attività di misurazione ha messo in evidenza, tra l'altro, che il costo unitario medio per gli adempimenti in materia di impatto acustico è di oltre € 3.000¹. Ciò deriva, verosimilmente, dalla circostanza che, nonostante la facoltà, prevista dalla disciplina attuale, di ricorrere all'autocertificazione, molte imprese si rivolgono a tecnici di settore per predisporre la documentazione richiesta². A seguito di tale evidenza empirica la proposta di regolamento (commi 2 e 3 dell'art. 4) chiarisce quali sono i casi in cui il ricorso ad un tecnico competente in acustica sia necessario, fornendo, dunque, un quadro regolatorio caratterizzato da maggiore certezza, nell'ottica di ridurre il rischio che le imprese sostengano oneri amministrativi superflui rispetto alle effettive esigenze di tutela dall'inquinamento acustico. L'apparente complicazione delle procedure in vigore è giustificato, dunque, dalla riduzione, in concreto, dei costi che le imprese attualmente sostengono e dall'introduzione di un criterio di proporzionalità negli oneri amministrativi. Da questo punto di vista, le nuove disposizioni potrebbero anche aumentare, in prospettiva, il grado di ottemperanza alle disposizioni in tema di impatto acustico³.

Attraverso l'applicazione di criteri di riduzione definiti grazie anche alla consultazione con le associazioni di categoria ed al confronto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è stato possibile stimare l'impatto del regolamento proposto in termini di riduzione attesa degli oneri amministrativi sulle PMI.

Tali criteri riguardano:

- a) la stima della popolazione di imprese beneficiarie,
- b) l'individuazione delle specifiche attività amministrative su cui le semplificazioni proposte generano effetti (es. raccolta delle informazioni, compilazione della documentazione, trasmissione della documentazione);
- c) la riduzione dei costi unitari associata agli interventi di semplificazione proposti.

Dall'applicazione di tali criteri è emerso che la stima dei risparmi annui aggregati è pari, come già anticipato, a circa 800 milioni di euro all'anno.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il provvedimento proposto non introduce nuovi obblighi informativi; al contrario, assicura una loro riduzione attraverso l'introduzione di semplificazioni in tema di:

- a) Rinnovo dell'autorizzazione delle acque reflue industriali;
- b) disciplina relativa all'equiparazione di alcune acque reflue industriali con le acque domestiche;

¹ I costi unitari cambiano in base alla dimensione delle imprese ed alla specifica documentazione presentata.

² D'altra parte, anche la ricognizione della legislazione regionale ha messo in evidenza che in diversi casi accanto all'autocertificazione è richiesto il ricorso a tecnici in acustica.

³ La popolazione di imprese ottemperanti che è stata stimata nel corso della misurazione degli oneri amministrativi è pari a circa 255.500 imp.



- c) assimilazione, per alcune attività economiche, alla disciplina prevista in materia di acque reflue domestiche ;
- d) semplificazione, per alcune attività economiche, degli adempimenti in materia di impatto acustico.

I predetti interventi di semplificazione mantengono inalterata la tutela degli interessi pubblici sottostanti: essi sono il frutto dell'applicazione del già descritto principio di proporzionalità, in base il livello di incisività ed onerosità degli adempimenti deve essere proporzionato rispetto al grado di rischio atteso dalle attività economiche regolate.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

La comparazione dell'intervento regolatorio prescelto, rispetto alle possibili alternative, è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi di riduzione degli oneri, dell'introduzione del criterio di proporzionalità e della necessità di dare coerente attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Come indicato nella Sezione IV, sono state considerate diverse alternative tecniche all'intervento proposto, valutando, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, diverse ipotesi in merito alle tipologia di attività economiche da includere nella Tab. 2 dell'Allegato A e nell'Allegato B. Delle alternative individuate è stata verificata sia la fattibilità tecnica (in termini di concreta attuabilità delle prescrizioni e dei vincoli previsti), sia l'efficacia (prioritariamente in termini di platea di imprese potenzialmente beneficiarie dell'intervento).

Tenuto anche conto degli esiti dell'attività di consultazione con gli *stakeholders*, si ritiene che lo schema di regolamento proposto rappresenti la soluzione preferibile sia perché coerente con gli obiettivi di semplificazione dell'intervento, sia perché garantisce la tutela degli interessi pubblici sottostanti gli adempimenti in esame.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si rinvengono condizioni determinanti l'efficacia dell'intervento tali da costituire criticità all'attuazione delle nuove disposizioni. In particolare, si ritiene che le amministrazioni pubbliche coinvolte siano in grado di garantire la sua attuazione senza particolari difficoltà.

La proposta di regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

La competitività delle imprese e, in particolare, delle piccole e medie imprese, è potenziata dall'applicazione delle misure di semplificazione degli obblighi informativi introdotte dal presente intervento regolamentare (ad es. dalla semplificazione della procedura di rinnovo dell'autorizzazione che attualmente risulta onerosa al pari di una nuova autorizzazione). Come già evidenziato, si stima che il provvedimento in esame produrrà una riduzione degli oneri amministrativi per le PMI pari a circa 800 milioni di euro all'anno.

Lo schema di regolamento non introduce disposizioni che alterino il tenore concorrenziale del mercato, non riduce il numero e la tipologia di fornitori delle imprese e non determina l'introduzione o il rafforzamento di barriere all'entrata. Al contrario, la riduzione dei costi amministrativi può rappresentare un incentivo all'avvio di nuove attività economiche.



SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Per quanto di rispettiva competenza, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province sono i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento proposto.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Saranno definite le necessarie iniziative di pubblicizzazione dell'intervento anche attraverso la partecipazione attiva delle associazioni imprenditoriali.

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

I Ministeri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento, provvedendo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V .I.R.

Sarà effettuata, con cadenza biennale, la prevista VIR anche sulla base delle attività monitoraggio indicate all'art. 5. L'attività di valutazione riguarderà, tra l'altro, la riduzione del carico burocratico sulle imprese in riferimento agli adempimenti semplificati.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa, Ministro dello sviluppo economico.

Titolo: SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 4-QUATER DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN MATERIA AMBIENTALE.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento regolamentare è volto a dare attuazione all'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010 ove si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati (nel caso del provvedimento in esame il Ministro dell'ambiente) e le associazioni imprenditoriali. I regolamenti previsti dal citato art. 49 sono orientati a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese e risultano quindi pienamente coerenti con il programma di Governo in materia di semplificazione amministrativa, riduzione degli oneri amministrativi al fine ultimo dello sviluppo del sistema produttivo.

2) Analisi del quadro normativo.

Lo schema regolamentare è predisposto in applicazione dei principi e criteri direttivi posti dall'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge n. 78 del 2010 afferenti alla:

- a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
- c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
- f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Peraltro, come richiesto dalla norma citata, lo schema regolamentare tiene conto delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, svolte con il coordinamento del Dipartimento della funzione pubblica, in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012.



In ordine al quadro normativo di riferimento va considerato inoltre il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 ove viene riprodotta la medesima definizione prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 in materia di PMI.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti. Lo schema di regolamento, infatti, provvede a semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese in riferimento alla disciplina delle acque reflue e alla documentazione di impatto acustico senza, tuttavia, modificare le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo. In particolare, le disposizioni dell'art. 1 disciplinano i criteri di assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche, i quali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano in assenza di disciplina regionale. Si consideri al riguardo che numerose Regioni hanno già provveduto ad integrare le ipotesi di assimilazione previste dal codice ambientale. Si prevede, comunque, l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione. Si tratta di un regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 al fine della disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.



PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Esso è conforme con la disciplina comunitaria in materia ambientale e con quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 nonché con i principi dello "Small Business Act", adottato in sede comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La norma primaria alla quale il presente intervento regolamentare dà attuazione dispone che con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi.

